

N. R.G. 30-1/2025



Tribunale Ordinario di Fermo

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO
ITALIANO

Il Tribunale, riunito in composizione collegiale in persona dei magistrati:

dott.ssa Sara Marzialetti Presidente rel.
dott.ssa Mariannunziata Taverna Giudice
dott. Francesco De Perna Giudice

nel procedimento n. 30-1/2025 P.U. per l'apertura della liquidazione controllata del patrimonio ex art. 268 e ss CCII promosso da :

[REDACTED]
[REDACTED] (AP) Il V. A. n. 12 (C. C. TRIBUNALE DI FERMO 15/2715601);
[REDACTED] (AP) Il V. A. n. 12 (C. C. TRIBUNALE DI FERMO 15/2715601);
[REDACTED] (AP) Il V. A. n. 12 (C. C. TRIBUNALE DI FERMO 15/2715601);
[REDACTED] (AP) Il V. A. n. 12 (C. C. TRIBUNALE DI FERMO 15/2715601);
[REDACTED] (AP) Il V. A. n. 12 (C. C. TRIBUNALE DI FERMO 15/2715601);
[REDACTED] (AP) Il V. A. n. 12 (C. C. TRIBUNALE DI FERMO 15/2715601);

tutti rappresentati e difesi dall'Avv. Raniero Manfredi, del Foro di Ascoli Piceno, con studio in San Benedetto del Tronto (AP) in via Ugo Bassi n. 14 (pec: raniero.manfredi@pecavvocatiap.it) ove hanno eletto domicilio;
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Oggetto: Apertura della liquidazione controllata.

- Letto il ricorso depositato in data 28.04.2025, con il quale i ricorrenti instano per l'apertura della liquidazione controllata dei loro patrimoni, producendo la relativa documentazione;
- esaminata la relazione ex art. 269, comma 2 del CCII depositata in data 12.04.2025 dal gestore della crisi Dott.ssa Alba Menghini;
- vista la documentazione prodotta in osservanza del decreto interlocutorio del 23.05.2025 dall'INPS in data 26.05.2025, dalla Agenzia delle Entrate in data 23.06.2025 e dagli stessi ricorrenti in data 26.05.2025;
- considerato che dagli artt. 40 e 41 CCI non si desume che l'udienza di convocazione delle parti sia necessaria anche nel caso di ricorso per l'apertura della liquidazione giudiziale depositato dall'imprenditore, con la conseguenza che si può dare continuità all'orientamento giurisprudenziale formatosi in relazione all'art. 14 L.F., secondo cui il procedimento promosso dal debitore diviene contenzioso in senso proprio e richiede quindi la convocazione delle parti solo nell'ipotesi in cui siano individuabili specifici contraddittori (v. Cass. n. 20187/17);
- ritenuta, quindi, l'applicabilità di tale soluzione anche alla liquidazione controllata;



- considerato che, nel caso di specie, non sono individuabili specifici contraddittori rispetto al ricorso presentato e, quindi, può essere omessa la fissazione dell'udienza;

Ritenuta la sussistenza nella specie dei presupposti per l'apertura della liquidazione controllata, atteso che:

a) sussiste la competenza di questo Tribunale dal momento che gli istanti hanno il centro degli interessi principali, ai sensi dell'art. 27, co. 2 e 3 CCII, in Grottammare (AP), Comune ricompreso nella competenza territoriale del Tribunale di Fermo;

b) sussiste la legittimazione degli istanti, ai sensi degli artt. 2, co. 1, lett c) e 269 CCI in quanto gli stessi non risultano assoggettabili alla liquidazione giudiziale, viste le risultanze della documentazione acquisita in forza dell'ordinanza del 23.05.2025, né alla liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza;

c) al ricorso è stata allegata una relazione in data 12.04.2025, redatta dall'OCC Dott.ssa Alba Menghini, che espone una valutazione positiva sulla completezza e l'attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda e che illustra la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore;

d) l'OCC ha attestato, nella propria relazione, di aver effettuato le comunicazioni di cui all'art. 269, comma 3, CCII;

e) sussiste il requisito di cui all'art. 270 co. 1 CCII, non essendo state avanzate domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV;

f) è ammissibile il ricorso congiunto degli istanti ai sensi dell'art. 66 CCII stante il rapporto di parentela tra i medesimi ricorrenti (i coniugi ~~Trevisi Eraldo e~~ ~~_____~~, conviventi con i genitori, ~~_____~~ e l'origine comune del sovraindebitamento; peraltro, pur avendo i ricorrenti proposto un unico ricorso ai sensi dell'art. 66 D.Lgs 14/2019, trattasi di "procedura familiare" e di conseguenza: 1) dovranno essere aperte quattro distinte procedure di liquidazione, relative a ~~Trevisi Eraldo, Natalia, Carlo, Trevisi Stefano, Trevisi Fabio~~; 2) le masse attive e passive di pertinenza di ciascun ricorrente dovranno essere tenute distinte (per cui l'attivo ricavato dalla liquidazione di ciascun patrimonio dovrà essere destinato alla soddisfazione, nel rispetto del principio della concorsualità e dell'ordine delle prelazioni, dei creditori di esclusiva pertinenza del singolo ricorrente e di quelli comuni agli altri ricorrenti); 3) il liquidatore dovrà procedere agli incombeni di cui agli artt. 272 e ss D.Lgs. n. 14/2019 in relazione a ciascuna procedura (ovvero redigere l'inventario dei beni appartenenti a ~~Trevisi Eraldo, Natalia, Carlo, Trevisi Stefano, Trevisi Fabio~~, effettuare le comunicazioni ai creditori comuni e personali dei debitori in relazione a ciascuna procedura di liquidazione, formare quattro distinti stati passivi, composti dai creditori comuni e dai creditori personali del debitore interessato, avvertendo i creditori comuni che dovranno presentare distinte domande di insinuazione per ciascuna delle quattro procedure, predisporre due distinti programmi di liquidazione, distinti rendiconti, distinti piani di ripartizione etc.);

g) negli ultimi cinque anni i ricorrenti non hanno compiuto atti di disposizione in violazione delle norme che regolano il concorso dei creditori e pertanto non ci sono atti impugnati, come verificato dal nominato professionista e dichiarato dai ricorrenti;

h) ricorre nella specie una situazione di sovraindebitamento ai sensi dell'art. 2, co. 1, lett. c), desumibile dalla relazione dell'OCC e dalle dichiarazioni confessorie rese dagli istanti nel ricorso: in particolare l'origine dello stato di sovraindebitamento, così come definito dall'art. 2 comma 1 lett. c) CCII, sarebbe da ricondursi alla sopravvenuta incapacità da parte del sig. ~~_____~~ e del sig. ~~_____~~ di far fronte ai propri impegni assunti quali soci illimitatamente responsabili della società " ~~Direzione Eraldo, Natalia, Carlo, Trevisi Stefano, Trevisi Fabio~~", codice fiscale e partita Iva ~~_____~~, ~~_____~~ (AP), ~~_____~~ (cfr. visura CCIA allegata deposito documentale del 26.05.2025), cancellata dal registro delle imprese in data 01.08.2022, in relazione al mutuo contratto con la banca BCC, filiale di Ripatransone, in data 15 novembre 2013



dell'importo di euro 100.000,00 per il quale il Sig. [REDACTED] e la Sig. [REDACTED] hanno rilasciato in proprio una garanzia ipotecaria sulla loro abitazione; tale posizione debitoria è andata ad aggravarsi definitivamente con l'avvento della pandemia COVID;

i) i debiti in solido ammontano a circa euro 340.000,00, come indicato dall'O.C.C. (cfr. pag. 4 relazione O.C.C.), ai quali si sommano: debiti propri di [REDACTED] (cfr. da pag.5 a pag.8 della relazione del Gestore della Crisi) per € 307.050,34; debiti propri di [REDACTED] (cfr. pag. da 8 a 9 della relazione del Gestore della Crisi) per € 232.561,48; debiti propri di [REDACTED] (cfr. pag. da 9 a 12 della relazione del Gestore della Crisi) per € € 320.979,01; debiti propri di [REDACTED] (cfr. pag. da 12 a 14 della relazione del Gestore della Crisi) per € 318.014,96; spese per la procedura ammontanti in: € 18.000,00, oltre oneri di legge in favore dell'Avv. Raniero Manfredi e € 18.000,00, oltre oneri di legge, in favore del Dott. Roberto Coccia, Advisor per la predisposizione del ricorso/piano liquidatorio; € € 20.578,34, oltre oneri di legge, detratto l'acconto di euro 2.318,00, quale compenso del Gestore della Crisi comprensivo anche della fase di liquidazione; oltre ad ulteriori spese, necessarie per la gestione della procedura, quali spese bancarie, da determinarsi all'esito dei necessari provvedimenti autorizzativi da parte del giudice delegato, al quale è rimessa in ogni caso anche la determinazione del compenso del liquidatore giudiziale;

l) [REDACTED] possiede beni immobili del complessivo valore di euro 172.000,00, quale valore indicato da perizia redatta dall'Arch. Rosalia Michetti e precisamente 1/2 diritti di piena proprietà su immobili siti in Grottammare (AP), Via Ancona n. 50, e descritti al Catasto fabbricati di detto Comune al Foglio 21 Particella 696, sub. 1, Cat.C/6, Classe 3 Consistenza 22 mq, Rendita Euro: 76,13 ed al Foglio 21 Particella 696, sub. 5, Cat. A/2, Classe 4, Consistenza 6,5 Vani , Rendita Euro: 520,33; tali fabbricati sono oggetto di procedura esecutiva immobiliare presso il Tribunale di Fermo, iscritta al R.G. n. 47/2024 e promossa dalla BCC NPLS 2021 Srl.; è inoltre proprietario per 1/4 di un fabbricato rurale e terreni agricoli siti in Monsampolo del Tronto (AP) il cui valore di mercato è stato indicato in € 38.000,00 (cfr. pag. 15,16,17 relazione Gestore della Crisi); lo stesso ricorrente è altresì proprietario di beni mobile registrato autoveicolo FORD FIESTA targato BV833VF immatricolato in data 10/10/2001, del presumibile valore di realizzo di Euro 500,00; è titolare di pensione di anzianità con reddito lordo annuo pari a circa € 13.000,00;

m) [REDACTED] è proprietaria di beni immobili del valore complessivo di euro complessivo valore di euro 172.000,00, quale valore indicato da perizia redatta dall'Arch. Rosalia Michetti, e, segnatamente, 1/2 dei diritti di piena proprietà su immobili siti in Grottammare (AP), Via Ancona n. 50, e descritti al Catasto fabbricati di detto Comune al Foglio 21 Particella 696, sub. 1, Cat.C/6, Classe 3 Consistenza 22 mq, Rendita Euro: 76,13 ed al Foglio 21 Particella 696, sub. 5, Cat. A/2, Classe 4, Consistenza 6,5 Vani , Rendita Euro: 520,33; tali immobili sono oggetto di procedura esecutiva immobiliare presso il Tribunale di Fermo, iscritta al R.G. n. 47/2024 e promossa dalla BCC NPLS 2021 Srl92.880,00; la stessa ricorrente è, altresì, proprietaria di beni mobile registrato autoveicolo OPEL CORSA targato EG906LX immatricolato in data 11/03/2011, del presumibile valore di realizzo di Euro 1.000,00; ha un reddito da pensione pari a circa € 7.500,00 lordi annui;

n) [REDACTED] non è proprietario né di beni immobili e né di beni mobili registrati ed ha un reddito da lavoro dipendente di circa € 10.000,00 lordi annui;

o) [REDACTED] non è proprietario né di beni immobili e né di beni mobili registrati ed ha un reddito da lavoro dipendente di circa € 17.500,00 lordi annui; è genitore di due figli non conviventi, per il cui mantenimento versa mensilmente il relativo contributo;

p) il nucleo familiare è composto esclusivamente dai ricorrenti, i quali [REDACTED] in Grottammare (AP), Via Ancona n. 42, asservito alla liquidazione controllata e del quale sono proprietari, per la quota di 1/2 ciascuno, i coniugi [REDACTED] e [REDACTED]; per il sostentamento dell'intero nucleo familiare, avuto riguardo alle spese mensili da sostenere, il Gestore della Crisi ritiene congrua la somma complessiva di € 2.900,00 mensili, (cfr. tabella a pag. 21-22 della relazione del gestore della crisi ricorso introduttivo);

p) gli istanti mettono a disposizione la totalità dei beni immobili di loro proprietà e nello specifico, come successivamente descritto, degli immobili di piena proprietà dei [REDACTED]



[REDACTED] (c.f. [REDACTED]); [REDACTED] (c.f. [REDACTED]); [REDACTED] (c.f. [REDACTED]); [REDACTED] (c.f. [REDACTED]) e per lo effetto dispone

la sospensione della procedura esecutiva n. 47/2024 pendente presso il Tribunale di Fermo;

- dispone che il liquidatore:

- entro 30 giorni dalla comunicazione della presente sentenza, provveda ad aggiornare l'elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, ai quali notificherà la presente sentenza, indicando anche il proprio indirizzo PEC al quale dovranno essere inoltrate le domande di ammissione al passivo, di rivendica e di restituzione di beni;

- entro 90 giorni dall'apertura della liquidazione controllata, provveda alla formazione dell'inventario dei beni dei debitori e alla redazione di programmi in ordine ai tempi ed alle modalità della liquidazione, che depositerà in cancelleria per l'approvazione da parte del giudice delegato, con obbligo di rispettare il termine per la completa esecuzione delle operazioni di liquidazione, come previsto dall'art. 272, comma 3, CCII nella formulazione introdotta dal D.lgs. 13 settembre 2024, n. 136;

- provveda, alla scadenza dei termini per la proposizione delle domande di cui all'art. 270, co. 2, lett. d), ovvero dalla scadenza del termine assegnato per la proposizione delle domande di insinuazione/ rivendica/ restituzione, ad attivare la procedura di formazione dello stato passivo ai sensi dell'art. 273 CCII, nella formulazione introdotta dal D.lgs. 13 settembre 2024, n. 136;

- provveda, una volta terminata l'attività di liquidazione dei beni compresi nei patrimoni, a presentare il conto della gestione, con richiesta di liquidazione del suo compenso, ai sensi dell'art. 275, co. 3 CCII, nella formulazione introdotta dal D.lgs. 13 settembre 2024, n. 136;

- provveda, una volta terminato il riparto tra i creditori, a richiedere al Tribunale l'emissione del decreto di chiusura della procedura ai sensi dell'art. 276 CCII, nella formulazione introdotta dal D.lgs. 13 settembre 2024, n. 136;

- ogni sei mesi depositi in cancelleria un rapporto riepilogativo delle attività svolte, accompagnato dal conto della sua gestione, con allegato l'estratto del conto corrente della procedura; nel rapporto il liquidatore dovrà indicare anche: a) se i ricorrenti stiano cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento; b) ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione ai sensi dell'art. 280 CCII; il rapporto, una volta vistato dal Giudice, dovrà essere comunicato dal liquidatore al debitore ed ai creditori;

- curi l'inserimento della presente sentenza sul sito internet del Tribunale di Fermo, con oscuramento dei dati sensibili, tra cui in particolare quelli relativi alle condizioni personali dei ricorrenti e dei loro familiari.

Manda alla cancelleria per la notificazione ai debitori e per la comunicazione al liquidatore.

Così deciso in Fermo nella camera di consiglio del 10 luglio 2025

Il Presidente rel.

Sara Marzialetti



www.ck12.org - A free, open-source educational resource for K-12 students, teachers, and parents. Visit us today at www.ck12.org to explore our wide range of content, from interactive textbooks to virtual labs and more.